

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 210

presentata dai Consiglieri regionali
GIAGONI - MULA - GANAU - AGUS - MANCA Desirè Alma - CERA - SALARIS - CAREDDA -
ENNAS

il 30 settembre 2020

Proroga dell'efficacia delle graduatorie in scadenza il 30 settembre 2020

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge intende prorogare l'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dalle Aziende sanitarie della Sardegna per il reclutamento del proprio personale, prossime alla scadenza fissata per il 30 settembre 2020.

L'esigenza della proroga nasce prioritariamente dalla necessità di sopperire alle gravi carenze di organico che affliggono il sistema sanitario sardo, facendovi fronte mediante utilizzo delle graduatorie già esistenti, piuttosto che, attendendo i tempi per l'espletamento di nuovi concorsi che per altro determinerebbero nuove spese.

Lo scorrimento delle graduatorie consente, infatti, di risparmiare i costi correlati all'espletamento di nuovi concorsi, come ha affermato la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 28 luglio 2011, n. 14, punto 40.), circostanza questa particolarmente rilevante in un ambito, quello sanitario, in regime di finanziamento regionale esclusivo.

La proroga, inoltre risponderebbe all'esigenza di non disperdere il patrimonio di esperienza e di professionalità maturato.

In questo senso è bene precisare che la scelta discrezionale del legislatore di approvare questa proposta e prorogare le graduatorie, non pregiudicherebbe certamente l'urgenza dell'aggiornamento professionale, giacché molti degli idonei, dimostrano ogni giorno direttamente sul campo la loro competenza e professionalità.

Non trascurabile è infine la circostanza che molti degli idonei hanno dato un contributo prezioso, prestando servizio, proprio durante la fase più critica dell'emergenza sanitaria e ciononostante (malgrado gli attestati di merito per l'impegno profuso), corrono il rischio di essere rimandati a casa, se non si interviene tempestivamente.

Peraltro, la proroga risulta funzionale affinché possa entrare a pieno regime la recente Riforma del sistema sanitario regionale realizzata con la legge 1° settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), occorre altro tempo, per consentire il completamento di tutti gli adempimenti necessari all'assunzione.

L'ultimo intervento del legislatore sardo in materia di proroga delle graduatorie, risale alla legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie).

Con l'articolo 4 della predetta legge, il legislatore ha modificato il comma 10 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) che fissava la scadenza delle graduatorie al 31 dicembre 2019 ed ha stabilito che le graduatorie in scadenza andassero prorogate in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

La scelta del legislatore di rinviare alla normativa statale, nasceva dal dubbio che le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prima e nell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), poi potessero ritenersi applicabili anche alla Regione autonoma della Sardegna.

La Corte costituzionale con le recenti sentenze n. 77/2020 e n. 126/2020 ha fatto definitivamente chiarezza sul punto stabilendo che:

"Questa Corte ha costantemente affermato che la disciplina delle graduatorie si colloca nella fase di accesso al lavoro pubblico e conserva - come la stessa disciplina dei concorsi - caratteristiche marcatamente pubblicistiche, così sottraendosi al regime della privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (sentenza n. 380 del 2004). Dopo l'entrata in vigore della riforma del Titolo V, sono state molteplici le occasioni in cui questa Corte ha ribadito che l'accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile all'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali (ex multis, sentenze n. 141 del 2012 e n. 235 del 2010).

Lo scorrimento delle graduatorie, dapprima individuato come strumento eccezionale, ha perso con il passare del tempo tale caratteristica, per configurarsi, in molte occasioni, quale soluzione alternativa all'indizione di nuovi concorsi. L'evoluzione diacronica della legislazione, che questa Corte ha di recente esaminato (sentenza n. 5 del 2020, punto 4.3.1. del Considerato in diritto), consente di porre in evidenza alcuni correttivi, che s'innestano sul prorogarsi delle graduatorie e ne precisano le finalità. Rientra, tuttavia, nella scelta discrezionale del legislatore regionale, nell'esercizio della propria competenza residuale, individuare la disciplina delle graduatorie, purché nel rispetto dei canoni costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione.

Proprio con riferimento alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in un caso che riguardava proroghe di graduatorie cui attingere per la AUSL, peraltro in un regime di finanziamento regionale esclusivo, questa Corte ha affermato che resta ampio il raggio d'azione del legislatore regionale, in particolare nel reclutamento e nell'organizzazione del personale. Nell'attingere alle graduatorie l'amministrazione adotta il provvedimento che «esaureisce l'ambito proprio del procedimento amministrativo e dell'esercizio dell'attività autoritativa, cui subentra la fase in cui i suoi comportamenti vanno ricondotti all'ambito privatistico» (sentenza n. 241 del 2018, punto 4 del Considerato in diritto)."

La legge statale dunque, non incide sulle Regioni ed in particolare sulla potestà legislativa della Regione autonoma della Sardegna giacché la disciplina delle graduatorie rientra a pieno titolo nella competenza regionale residuale in materia di "organizzazione amministrativa".

Così stando le cose, occorre che il legislatore regionale intervenga quanto prima e proroghi, prima della loro scadenza, e quindi prima del 30 settembre 2020, l'efficacia delle graduatorie concorsuali.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Proroga dell'efficacia delle graduatorie

1. L'efficacia delle graduatorie relative alle procedure selettive per il reclutamento di personale bandite dalle aziende sanitarie della Sardegna in scadenza ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8 comma 10 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) e dell'articolo 1 comma 147 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), è prorogata al 31 dicembre 2020. È altresì prorogata l'efficacia delle graduatorie per procedure selettive per il reclutamento di personale bandite dalle aziende sanitarie, efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2020.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).